



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente :

Polizza n°:

**“ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE”**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Società	Assicurazioni generali S.p.A.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Sinistro	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.
Danni corporali	morte o lesioni personali.
Danneggiamenti materiali a cose	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinanti.
Franchigia	la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 2 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con

base ad elementi di rischio variabili, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

SINISTRI

Art. 4

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 5

Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ADEMPIMENTI ORDINE AL RISCHIO

Art. 6

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 7

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 9

Regolazione

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio

del premio

variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- del volume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se il contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 10**Informazione sul rischio**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.

DISPOSIZIONI DIVERSE**Art. 11****Modifiche della assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12**Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13**Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

SEZIONE II - OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose (escluse le opere progettate e realizzate sulla base dei dati peritali forniti dall'Assicurato) e danni corporali a persone; involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di:

➤ **GEOLOGO** e delle attività professionali ad essa strettamente connesse.

3302P - Art. 2 - NORME SPECIALI

a) Assicurati addizionali

Agli effetti della presente assicurazione viene riconosciuta la qualifica di assicurati ai dipendenti tecnici, tecnici non dipendenti iscritti nei rispettivi albi, operanti stabilmente nello studio, i quali collaborano con l'Assicurato, incaricato della progettazione generale, nella predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, quali cofirmatari del progetto o assistenti nella direzione dei lavori.

b) Estensione alla responsabilità per fatto dei collaboratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto dei collaboratori, assistenti o dipendenti facenti parte dello studio; liberi professionisti specialisti ai quali siano affidate attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali da lui sottoscritti.

c) Cantieri mobili (D.Lgs. 494/1996)

L'assicurazione di cui all'art.1 che precede vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute, sia durante la progettazione sia durante la realizzazione di opere per le quali è incaricato della progettazione e della assistenza/direzione dei lavori.

d) Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/1994)

Qualora l'Assicurato sia stato designato quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'Art.8 del D.Lgs. 626/1994 nei luoghi di lavoro realizzati negli edifici da lui

progettati, l'assicurazione copre la responsabilità civile a lui derivante dall'espletamento del predetto incarico per i danni corporali sofferti dai lavoratori impiegati nei predetti luoghi di lavoro.

e) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per raggiungimento di limiti di età, rinuncia volontaria, malattia o morte), l'assicurazione, ad integrazione di quanto previsto dal successivo Art. 7, vale per le richieste di risarcimento occasionate da errori professionali commessi durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei tre anni successivi alla cessazione dell'attività, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Per la presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza per l'ultima annualità di assicurazione rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attività.

La Società si riserva di concedere ulteriori proroghe a condizioni di premio da stabilirsi.

Art. 3 –VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato nonché:

- le persone della cui opera egli si avvale, siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; fermo quanto precede e quant'altro previsto dal presente contratto, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione;
- le persone di cui alla lettera b) e c) dell'articolo 5) della presente sezione e le società delle quali egli, o questi ultimi, siano illimitatamente responsabili o sulle quali esercitino il controllo o siano controllate, non siano anche incaricati della realizzazione delle opere progettate né partecipino ad appalti di opere o siano concessionari di opere pubbliche o subappaltatori e cottimisti; la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C..

Art. 4 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI - ESCLUSIONI

- a) Non sono considerati terzi: le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'assicurato sia una società, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- d) i collaboratori, para subordinati, gli ausiliari, gli assistenti ed i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. c) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitino il controllo, ovvero facciano parte dello stesso "gruppo"; la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C..

Art. 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'Assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte, nonché per i sinistri:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- b) conseguenti a violazioni di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi;
- c) conseguenti a prestazioni professionali relative ad opere diverse da quelle rientranti nelle categorie espressamente indicate nell'Art.1 che precede;
- d) *derivanti dall'attività peritale e di stima nonché dall'espletamento degli incarichi giudiziari;*
- e) se la prospezione o ricerca effettuata non rientra nelle competenze professionali stabilite dalla legge e/o dai regolamenti e/o da prestazioni professionali relative ad opere diverse da quelle rientranti nelle categorie espressamente indicate nell'art.1 che precede.

Art. 6 - RISCHI ATOMICI, INQUINAMENTO, AMIANTO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

L'assicurazione non vale per i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono altresì esclusi i danni connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché quelli connessi con interruzioni, impoverimenti o deviazioni di sorgenti o corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento .

Sono altresì esclusi tutti i danni:

- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 7 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza a condizione che l'opera per la quale l'Assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti dall'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

Qualora il medesimo sinistro sia conseguenza di distinti errori professionali, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo errore.

Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta

all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, semprechè non noti all'Assicurato al momento della sostituzione.

Art. 8 - PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI", l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 9 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale, a condizione che i sinistri avvengano nei medesimi territori per le attività professionali svolte:

- in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino;
- a titolo temporaneo in Svizzera e, in libertà di prestazione di servizi, negli altri paesi appartenenti all'Unione Europea, purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle normative locali.

Art. 10 - SCOPERTO

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo di Euro (1% massimale polizza) per ogni terzo danneggiato.

Art. 11 – INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per: interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni; purché derivanti da danneggiamenti materiali a cose indennizzabili a termini di polizza.

Tale garanzia viene prestata, nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di € (15 % del massimale di polizza) per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 12 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE
MERLONI**

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da convenirsi, a prestare l'assicurazione prevista dall'Art.30 comma 5 della Legge quadro in materia dei lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività del geologo, laddove la stessa sia obbligatoriamente prevista dal bando di gara.